

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna il 4 agosto 1999, il sig. A. L. H. chiese di essere autorizzato al riconoscimento del figlio (*omissis*), nato a Bologna il 9 aprile 1989. La sig.ra M. P. T., madre del minore, costituitasi, contesta, sotto vari profili, la domanda, rifiutando di dare il proprio consenso al riconoscimento. Il Tribunale - espletate consulenze psicologiche sulle esigenze evolutive del minore e in ordine al suo interesse anche al riconoscimento paterno; acquisite, inoltre, due relazioni del servizio sociale - con sentenza 13 agosto 2002, affermò che sussisteva l'interesse del minore all'ulteriore riconoscimento

La Corte territoriale, adita in sede di impugnazione dalla T., con sentenza 24 marzo 2003 rigettò l'appello, così argomentando:

- era condivisibile la scelta, del primo giudice che, senza pregiudizio del diritto di difesa della madre, posta in grado di dedurre anche nel corso delle indagini tecniche attraverso il proprio esperto, aveva preferito salvaguardare la tranquillità di (*omissis*) evitando la sua presenza in sede giudiziaria e delegando l'audizione a soggetto di particolare affidamento quale il consulente tecnico di ufficio;

- il Tribunale, nel motivare la ritenuta sussistenza dell'interesse del minore al riconoscimento paterno, non si era fermato al dato di comune esperienza, circa la sua rispondenza all'esigenza che ogni persona abbia un riscontro reale della figura paterna, ma aveva anche svolto due successivi accertamenti tecnici conclusi nel senso della necessità del riconoscimento per un equilibrato sviluppo del minore;

- il L., imprenditore, che aveva i mezzi per mantenere agli studi di medicina un'altra figlia, aveva manifestato il desiderio di contribuire al mantenimento del piccolo (*omissis*);

- malgrado il tempo trascorso ed indipendentemente dalle ragioni che avevano determinato il ritardo del L. nell'attivarsi, permaneva l'interesse del minore alla concreta identificazione della figura paterna.

Avverso questa sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui l'intimato ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 50, nella parte che qui rileva, dispone: il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo consenso (secondo comma); il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore, che abbia già effettuato il riconoscimento (terzo comma); il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo della sentenza mancante (quarto comma).

Col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione del quarto comma sopra richiamato. La ricorrente, riproponendo una questione già dedotta con l'atto di appello, sostiene che i colloqui avuti nel primo grado del giudizio dal piccolo (*omissis*) con il c.t.u. non potevano essere considerati idonei a soddisfare il precetto normativo secondo cui il minore deve essere sentito dal tribunale in

contraddittorio con il genitore che si opponga al riconoscimento.

Il motivo è fondato alla stregua (e nei limiti) delle seguenti argomentazioni.

La sentenza impugnata - muovendo dalla premessa, pacifica in punto di fatto, che il pubblico ministero era intervenuto, ai sensi dell'art.70 c.p.c. nella causa di primo grado; rilevato, inoltre, che il diritto di difesa della madre non era stato in concreto in alcun modo pregiudicato, perché la stessa era posta in grado di dedurre, anche attraverso il proprio esperto, durante lo svolgimento delle indagini tecniche - ha disatteso la censura, rilevando che correttamente l'audizione del minore era stata delegata dal tribunale a persona di particolare affidamento, quale doveva ritenersi, per le sue specifiche competenze, il c.t.u.

La questione che occorre risolvere in questa sede consiste, dunque, unicamente nel verificare se l'audizione del minore, cui è tenuto per legge il giudice in sede istruttoria nel procedimento regolato dalla disposizione in esame, sia delegabile al consulente tecnico, suo ausiliare.

Secondo l'orientamento risalente (Cass. 25 maggio 1982, n. 3180) e consolidato di questa Corte (Cass.16 giugno 1990, n. 6093 e Cass. 24 maggio 2000, n. 6784, ex plurimis), la prescrizione riguardante l'audizione del minore, che non abbia compiuto sedici anni e che sia già stato riconosciuto da uno dei genitori, è rivolta a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento risponda (o non) all'interesse del figlio.

Tale audizione è considerata, infatti, la prima fonte del convincimento del giudice deve essere perciò disposta anche d'ufficio (salvo, che, per incapacità del minore a rendere le dichiarazioni, si ritenga di dover escludere in concreto tale incombenza istruttoria) (Cass. 24 maggio 2000, n. 6784); e la sua omissione determina un vizio del procedimento (Cass. 29 dicembre 1994, n. 11263).

In questo quadro di riferimento non è configurabile un potere di delega al consulente tecnico di ufficio di una funzione che la legge riserva espressamente al giudice, per supplire all'assenso del figlio (previsto se questi ha compiuto i sedici anni), ovvero al mancato consenso dell'altro genitore (se il figlio non ha ancora compiuto i sedici anni), a tutela dell'interesse morale del minore, ritenuto per la sua età non ancora capace di una valutazione personale pienamente attendibile rispetto ad un evento suscettibile di incidere sul suo equilibrio e sulla sua vita di relazione.

Si aggiunga che la delega disposta dal Tribunale, neanche potrebbe trovare legittimazione in altre fonti normative, dato che la convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77), che tale possibilità eccezionalmente prevede (art. 6), era inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie.

In conclusione, il motivo deve essere accolto.

Restano pertanto assorbite le ulteriori censure, relative, rispettivamente, alla valutazione del comportamento del L. (secondo motivo), e dell'interesse del minore al secondo riconoscimento (terzo motivo).

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che deciderà in conformità ai su enunciati principi di diritto.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, sezione per i minorenni, in altra composizione.